

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2016. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
SARTORI ERMANNO

Assenti i Signori: Leotti Giuseppe e Pretti Marina (giustificati).

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2016. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sono ormai parecchi anni che il servizio di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, presso l'edificio di proprietà comunale contraddistinto dalla p.ed. 701, adibito a scuola elementare e palestra e del piazzale esterno all'edificio medesimo non viene gestito in amministrazione diretta da parte del Comune, data la scelta a suo tempo operata di esternalizzarlo in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura tecnico-organizzativa comunale e della necessità di assicurare risultati di qualità; tale scelta si è rilevata azzecchata e ha lasciato pienamente soddisfatta l'Amministrazione comunale, in quanto ha assicurato funzionalità, completezza ed efficienza delle prestazioni, razionalità nell'organizzazione e gestione dell'apparato comunale, nonché economie di spesa; in vista dell'ormai prossima scadenza, al 31.12.2015, del contratto rep. n. 414 dd. 22.12.2014 attraverso il quale il servizio fu affidato per il corrente anno e ritenuto, per le ragioni appena accennate, che il ricorso a soggetto esterno sia ancora l'opzione da preferire per il futuro, occorre attivarsi per un nuovo affidamento, di durata anche questa volta annuale e con decorrenza 01.01.2016, tenendo presente che il nuovo Comune Borgo Chiese, istituito con L.R. 9/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, subentrerà nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine.

Constatato che il responsabile dell'ufficio tecnico geom. Pietro Butterini, con nota interna di data 16.10.2015, ha di fatto confermato come allo scopo si possa procedere sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale riferito al periodo 01.01.2015-31.12.2015 data la completezza delle disposizioni in esso contenute, visto che le prestazioni da richiedere all'appaltatore - escluse quelle relative o strettamente dipendenti dalla pulizia del locale piscina, ora non necessarie dato che l'impianto non è più in funzione - e la loro tempistica sono ivi definiti compiutamente, in modo tale da assicurare uno standard qualitativo di buon livello; ha così predisposto la nuova versione del capitolato speciale d'appalto per il servizio di pulizia adibito a scuola elementare di data 16.10.2015, riferita al periodo 01.01.2016-31.12.2016, che nella sostanza ricalca la precedente salvo i dovuti aggiornamenti dipendenti da quanto già precisato in ordine al fatto che la piscina non è più utilizzata; ha inoltre quantificato in Euro 38.600,00 oltre ad I.V.A. di legge, di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, l'importo stimato del servizio oggetto di affidamento riferito all'intero periodo di vigenza contrattuale, prevista appunto in un anno a decorrere dal 01.01.2016, destinato a costituire la base di gara nell'ipotesi di indizione di una procedura concorsuale.

Rilevato e considerato che:

- a) l'art. 21 - Trattativa privata - della L.P. 19.07.1990, n. 23 in materia di attività contrattuale, dopo aver precisato al comma 1 che "con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo", definisce al comma 2 i casi in cui il ricorso alla trattativa privata è ammesso, tra i quali, alla lettera h), viene annoverato quello del valore del contratto che non supera gli Euro 190.300,00; al successivo comma 4 elenca una serie di fattispecie per le quali è possibile la trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, tra le quali figura quella del corrispettivo contrattuale non eccedente una determinata soglia d'importo, aggiornata periodicamente e attualmente stabilita in Euro 46.000,00; aggiunge al comma 5 che, nei casi non previsti al comma 4, salvo diversa motivata determinazione, si deve dar corso ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte in possesso dei necessari requisiti; al comma 5 bis stabilisce che "in ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale"; attraverso quest'ultima disposizione, introdotta dall'art. 39 della L.P. 27.12.2010, n. 27, il legislatore provinciale integrò l'ordinamento in materia di contratti in ragione dell'alto valore sociale espresso dalle cooperative che realizzano attività economiche attraverso l'impiego di lavoratori svantaggiati ad alto rischio di inoccupabilità, introducendo una corsia preferenziale a favore delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 della legge 381/1991 e sancì il principio in base al quale, per determinati settori di attività tra i quali anche i servizi di pulizia e per importi sotto la soglia comunitaria, la regola doveva essere quella dell'affidamento a tali cooperative (si veda la Direttiva interna emanata dal Vicepresidente - Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti della P.A.T. in data 06.07.2011 prot. n. D319/11/406835/11.2/10-11);
- b) la legge 08.11.1991, n. 381, istitutiva di quella particolare figura societaria denominata "cooperative sociali", dopo

aver definito all'art. 1, comma 1 come tali quelle dedito a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso "la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi" (c.d. di tipo A) e attraverso "lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (c.d. di tipo B), al successivo art. 5 stabilisce appunto che gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le c.d. cooperative sociali di tipo b) per la fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alla disciplina in materia di attività contrattuale, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima e gli affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; la disposizione è stata integrata dall'art. 1, comma 610 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) con l'aggiunta del seguente periodo: "Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza" e la previsione in tal modo di iter di scelta basati su criteri comparativi di più offerte; in base a ciò, il nuovo testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 381/1991 è quindi il seguente: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza".

Fino all'introduzione del nuovo periodo, l'art. 5 della legge 381/1991 permetteva di affidare direttamente alle cooperative sociali di tipo b) appalti sotto soglia senza dover ricorrere a gare o altro genere di confronti; la disposizione, tesa alla promozione ed all'integrazione sociale, costituiva concreta attuazione di quanto stabilito dall'art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di **mutualità** e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità; essa si collocava, con la previsione degli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo b), in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica e riconosceva l'alto valore sociale che le cooperative ricoprono, grazie all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che, diversamente, sarebbero state relegate ai margini della società, diventando con alte probabilità un "peso" per la collettività e non una "risorsa" come appunto la condizione lavorativa permette.

Dopo la modifica introdotta dall'art. 1, comma 610 della legge 190/2014, le pubbliche amministrazioni e gli enti ad esse assimilati non possono più effettuare affidamenti diretti alle cooperative sociali di tipo b), prevedendo la norma l'obbligo di stipulare le convenzioni solamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica e in grado di assicurare concorrenzialità e partecipazione; la disposizione aggiunta al comma 1 dell'art. 5 della legge 381/1991, pur non mettendo in discussione lo spirito insito nella legge medesima, va coerentemente a coniugarsi con quanto già previsto dall'ex AVCP nella propria Determinazione n. 3 del 01.08.2012 (Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991), che riportava: "per cui non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio"; resta comunque il fatto che, anche alla luce della nuova formulazione, rimangono pienamente salvaguardate la sostanza e l'applicabilità del comma 1 dell'art. 5 della legge 381/1991 quale modalità legittima e contemplata dalla legislazione che le stazioni appaltanti possono mantenere ed anzi sviluppare in materia di acquisti a valore aggiunto sociale, per il conseguimento di obiettivi correlati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, altrimenti difficilmente collocabili ed occupabili, nonché pienamente coerente con il rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta amministrazione;

c) alla luce di quanto esposto ai precedenti punti a) e b) e del quadro normativo ivi descritto - ed ove si voglia affidare ad una cooperativa sociale di tipo b) il servizio di pulizia dell'edificio scolastico in ossequio al fatto che lo Statuto comunale, all'art. 2, comma 9, indica tra gli obiettivi dell'azione amministrativa comunale quello di favorire la funzione sociale della cooperazione - tenuto presente che nel caso oggetto del presente provvedimento il valore dell'affidamento è di Euro 38.600,00 oltre ad I.V.A. e si pone quindi non solo al di sotto soglia comunitaria (Euro 207.000,00 più I.V.A.), ma anche al di sotto degli Euro 46.000,00 previsti dal comma 4 dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23 come soglia limite per la legittimità dell'affidamento diretto, sono prospettabili più soluzioni, vale a dire il convenzionamento ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991 preceduto da gara formale oppure l'affidamento a

trattativa privata previo confronto concorrenziale con invito ad almeno tre cooperative ex art. 21, comma 5 della L.P. 23/1990 o ancora l'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. h) e 4 della L.P. 23/1990.

Valutato ora quanto mai opportuno e giustificato affidare il servizio di pulizia presso l'edificio adibito a scuola elementare per l'anno 2016 ad una cooperativa sociale di tipo b) ex art. 1, comma 1 della legge 381/1991, così da soddisfare il principio statutario di favorire la funzione sociale della cooperazione ed in modo da far propria quella specifica "missione" di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale del cittadino che si concretizza, con riferimento al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali, nel sostenere programmi di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, interessate da fenomeni di disagio psico-sociale e nel favorire l'accesso al lavoro delle fasce deboli attraverso la creazione di opportunità occupazionali, ciò che non può che essere valutato positivamente specie nell'attuale momento di crisi e di recessione che interessa sensibilmente anche il mercato del lavoro.

Ritenuto corretto, anche se nel caso specifico sussisterebbero i presupposti per concludere il contratto attraverso una trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e 4 della L.P. 23/1990, procedere alla scelta della cooperativa sociale affidataria del servizio attraverso un confronto concorrenziale e ciò in ossequio a quello che comunque costituisce un principio di carattere generale, sancito dal comma 5 dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e fatto proprio per quanto riguarda gli affidamenti alle cooperative sociali dal legislatore nazionale attraverso l'integrazione apportata all'art. 5, comma 1 della legge 381/1991 dall'art. 1, comma 610 della legge 190/2014.

Ritenuto inoltre di demandare al Segretario comunale il compito:

- di indire ed espletare - tra le quattro cooperative sociali di cui all'elenco appositamente predisposto e che, pur dovendosi intendere parte integrante del presente provvedimento, ad esso non viene materialmente allegato, bensì viene segretato agli atti fino alla conclusione dell'intera procedura concorsuale - il confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23, del servizio di pulizia presso l'edificio adibito a scuola elementare per la durata di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale di data 16.10.2015 a firma geom. Pietro Butterini e alle condizioni ivi stabilite, fissando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara di Euro 38.600,00, di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, riferito all'intero periodo di vigenza contrattuale;
- di disporre con propria determinazione l'aggiudicazione del servizio a favore della cooperativa vincitrice, previa verifica dell'esistenza in capo ad essa del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, in modo da addivenire alla stipula del relativo contratto a termini dell'art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..

Dato conto del fatto che l'art. 4, commi 6, 7, 8, 8-bis della legge 07.08.2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del D.L. 06.07.2012, n. 95, per le acquisizioni di beni e servizi dalle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991, n. 381, esonera le pubbliche amministrazioni dall'obbligo del ricorso alla Consip o alle varie forme di mercato elettronico, previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria; questo, per la particolarità dei servizi erogati dalle cooperative sociali di tipo b): non solo la fornitura dei servizi delle cooperative sociali di tal fatta appare inconciliabile con la standardizzazione delle forniture tipica delle procedure elettroniche, ma risulta altresì "distanti" la stessa procedura di valutazione della qualità dei servizi erogati, così delicati e specifici (si pensi al progetto di inserimento lavorativo) che molto difficilmente possono essere valutati in base a cataloghi, graduatorie elettroniche e così via; per effetto delle richiamate disposizioni, gli affidamenti alle cooperative sociali non vengono assorbite dal sistema di approvvigionamento tramite mercato elettronico.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2015.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..

Visto il Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.

Vista la legge 08.11.1991, n. 381.

Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare il "Capitolato speciale d'appalto per il servizio di pulizia presso l'edificio adibito a scuola elementare per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016", redatto in data 16.10.2015 dal responsabile dell'Ufficio tecnico geom. Pietro Butterini, dove vengono puntualmente individuati, anche per quanto riguarda la tempistica, i compiti da

assolvere e definite le condizioni di svolgimento del servizio, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Di assumere specifico atto di indirizzo affinché il Segretario comunale proceda, sulla scorta di quanto ampiamente motivato in premessa ed ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23, ad indire ed espletare, tra le quattro cooperative sociali di tipo b) ex art. 1, comma 1 della legge 381/1991 di cui all'elenco appositamente predisposto e segretato agli atti, il confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata del servizio di pulizia in argomento, sulla base di quanto previsto dal capitolato di cui al precedente punto 1. e alle condizioni ivi stabilite, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara di Euro 38.600,00, di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, riferito all'intero periodo di vigenza contrattuale.
3. Di demandare inoltre al Segretario comunale il compito di disporre con propria determinazione l'aggiudicazione del servizio a favore della cooperativa vincitrice del confronto, previa verifica del possesso in capo alla stessa dei requisiti dichiarati in sede di gara, in modo da addivenire alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, data l'urgenza di dar corso alla procedura concorsuale.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 27.10.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 27.10.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo